

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 51

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - SOLINAS Alessandro - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

il 6 novembre 2024

Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira ad istituire nella Regione il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L'istituzione di un Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco offre numerosi vantaggi sia per il governo clinico che per gli informatori stessi, in particolare nel contesto specifico della Regione autonoma della Sardegna.

Dal punto di vista del governo clinico, il registro permetterebbe di migliorare significativamente il controllo della farmacovigilanza e garantirebbe un accesso controllato nelle varie strutture sanitarie dell'isola. Gli informatori scientifici del farmaco, infatti, svolgono un ruolo cruciale nella raccolta di dati sugli effetti terapeutici e collaterali dei farmaci, fungendo da ponte essenziale tra l'industria farmaceutica e gli operatori sanitari. Gli informatori scientifici del parafarmaco (presidi ospedalieri, nutraceutici e integratori), non sono attualmente registrati dalla Regione, in quanto la legge in vigore impone solamente il censimento dei soli informatori scientifici del farmaco (con l'obbligo per le sole aziende produttrici di farmaci di comunicare ad AIFA entro il mese di gennaio di ogni anno il numero di informatori scientifici e il relativo titolo abilitante alla professione). Un registro comprensivo anche degli informatori scientifici del parafarmaco permetterebbe agli organi di controllo di possedere un dato in questo momento ignoto e rilevante per una migliore gestione del governo clinico. Questa funzione di collegamento faciliterebbe, inoltre, un flusso di informazioni bidirezionale, essenziale per il continuo miglioramento della sicurezza e dell'efficacia dei farmaci e dei parafarmaci.

Inoltre, gli informatori scientifici sono fondamentali per promuovere l'uso corretto dei medicinali e dei presidi. Attraverso la diffusione di informazioni accurate e aggiornate su composizione, efficacia, controindicazioni e posologia dei farmaci e dei parafarmaci, supportano il ragionamento clinico dei medici, specialmente quando si tratta di farmaci e presidi specialistici e innovativi. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un'epoca in cui la complessità delle terapie farmacologiche è in costante aumento e in cui le nuove tecnologie permettono al medico di migliorare l'aderenza terapeutica per il paziente.

Un altro vantaggio significativo per il governo sanitario regionale è il potenziale contenimento della spesa pubblica. L'informazione scientifica accurata e imparziale mira infatti a promuovere un uso razionale dei farmaci, evitando sprechi e prescrizioni inappropriate.

L'istituzione di un registro garantirebbe anche un elevato standard di qualità e professionalità tra gli informatori e faciliterebbe al contempo il monitoraggio e la regolamentazione del settore, in attesa dell'istituzione di un Albo nazionale la cui assenza rappresenta una vera e propria anomalia per una categoria di professionisti ampiamente riconosciuti dalla legge (in primis il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) ma privi di un riconoscimento giuridico ad hoc.

Per quanto riguarda i vantaggi per gli informatori scientifici della Sardegna, l'istituzione di un registro regionale rappresenterebbe un doveroso riconoscimento professionale e conferirebbe perciò l'adeguato status alla professione, sottolineandone la rilevanza nell'ambito del sistema salute.

Il registro offrirebbe anche una forma di tutela professionale, proteggendo gli informatori da possibili pressioni esterne legate agli interessi economici nel settore farmaceutico. Funterebbe da garante dell'indipendenza e dell'obiettività degli informatori nelle loro attività professionali, aspetto cruciale per mantenere l'integrità del loro ruolo.

Inoltre, un registro regionale potrebbe stabilire requisiti uniformi per l'esercizio della professione, garantendo un alto livello di competenza e facilitando l'accesso a opportunità di formazione continua e aggiornamento professionale.

In conclusione, l'istituzione di un registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco in Sardegna rappresenterebbe un passo importante verso il miglioramento della qualità dell'informazione scientifica nel suo complesso, il rafforzamento della farmacovigilanza e la tutela professionale degli informatori, così come è già avvenuto grazie all'istituzione di analoghi registri nelle Regioni Calabria, Basilicata e Campania. Questi benefici si tradurrebbero, in ultima analisi, in un uso più sicuro ed efficace dei farmaci nella regione, con ricadute positive sulla salute pubblica e sull'efficienza del sistema sanitario regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo 1

Finalità

1. È istituito presso la Regione il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

2. Gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro regionale di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore dei sanitari.

Articolo 2

Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco

1. Sono iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 1 coloro che esercitano l'attività di informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, nel territorio della Regione Sardegna.

2. Il Registro regionale, così come formato, costituirà un elenco regionale di tutti i soggetti accreditati allo svolgimento dell'attività di informazione scientifica.

3. Le modalità di iscrizione al Registro regionale sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentite le associazioni di informatori scientifici maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Articolo 3

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).